Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

RU 2020
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Ordinanza dell'UFAB concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà

Modifica del 12 novembre 2020

L'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB)
ordina:

I

L'ordinanza dell'UFAB del 27 gennaio 2004[1] concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1

1 Per i mutui diretti, i mutui di fondi di rotazione e le fideiussioni accordati per la costruzione di abitazioni locative nuove o per il rinnovo di abitazioni locative esistenti, i costi d'impianto o di rinnovo computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Dimensioni dell'abitazione	Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI
Abitazione di 1 vano	180 000	195 000	210 000	225 000	255 000	280 000
Abitazione di 2 vani	240 000	265 000	280 000	300 000	340 000	380 000
Abitazione di 3 vani	305 000	335 000	360 000	380 000	435 000	480 000
Abitazione di 4 vani	380 000	420 000	450 000	475 000	540 000	600 000
Abitazione di 5 vani	450 000	495 000	530 000	565 000	640 000	715 000
Abitazione di 6 vani	515 000	565 000	605 000	640 000	730 000	810 000
Abitazione di 7 vani	625 000	690 000	735 000	780 000	890 000	990 000

1 RS **842.4**

Art. 4 cpv. 1 e 2

1 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per l'acquisto di abitazioni in proprietà per piani, i costi d'impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Dimensioni dell'abitazione	Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI
Abitazione di 2 vani	270 000	300 000	325 000	345 000	395 000	440 000
Abitazione di 3 vani	345 000	385 000	415 000	440 000	505 000	560 000
Abitazione di 4 vani	430 000	480 000	520 000	550 000	630 000	700 000
Abitazione di 5 vani	515 000	570 000	620 000	655 000	745 000	830 000
Abitazione di 6 vani	585 000	645 000	705 000	745 000	850 000	945 000
Abitazione di 7 vani	710 000	785 000	855 000	905 000	1 035 000	1 150 000

2 Per i mutui dirett i e i mutui di fondi di rotazione accordati per le case a schiera e le case unifamiliari, i costi d'impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Dimensioni dell'abitazione	Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI
Abitazione di 3 vani	485 000	505 000	540 000	570 000	615 000	685 000
Abitazione di 4 vani	600 000	630 000	675 000	710 000	765 000	850 000
Abitazione di 5 vani	715 000	745 000	795 000	845 000	910 000	1 010 000
Abitazione di 6 vani	815 000	850 000	910 000	960 000	1 040 000	1 155 000
Abitazione di 7 vani	990 000	1 030 000	1 105 000	1 100 000	1 260 000	1 400 000

Art. 5 cpv. 1

1 Per le aree di parcheggio e i locali secondari appartenenti a oggetti locativi e a oggetti in proprietà, i costi d'impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

	Livello I + II	Livello III + IV	Livello V + VI
Garage o parcheggio in un'autorimessa o area di stazionamento al chiuso per 10 velocipedi	34 000	38 000	42 000
Parcheggio coperto o area di stazionamento coperta per 10 velocipedi	19 000	21 000	23 000
Parcheggio o area di stazionamento per 10 velocipedi all'aperto	12 000	13 000	14 000
Locale secondario	22 000	23 000	24 000

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2020.

12 novembre 2020

Ufficio federale delle abitazioni:

Martin Tschirren